



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

7° Censimento generale dell'agricoltura Piano Regionale di Censimento

Validato da Istat il 17/07/2020 (Prot. 0248843)

Indice generale

1 Finalità del Piano Regionale di Censimento (PRC).....	3
2 Aspetti generali del 7° Censimento Generale dell'Agricoltura	4
2.1 Obiettivi.....	4
2.2 La strategia del 7° Censimento Generale dell'Agricoltura	4
2.3 Periodo di riferimento dei dati	4
2.4 L'unità di rilevazione	4
2.5 Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare	5
2.6 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione	6
3 Il modello organizzativo scelto da Regione Toscana	6
3.1 Ufficio Regionale di Censimento	7
4 Controlli macro.....	9
5 La rilevazione dei Beni Collettivi.....	9
5.1 La metodologia di indagine	10
5.2 Le tempistiche.....	11
6 Trattamento dei dati.....	11
7 Comunicazione dei dati	13
8 Diffusione dei risultati	14
Appendice.....	15
A. Contributo per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento	15
B. Contributo per la rilevazione sui Beni Collettivi	16
C. Tracciato record per la rilevazione sui Beni Collettivi.....	17

1. Finalità del Piano Regionale di Censimento (PRC)

Il presente documento definisce il Piano Regionale di Censimento (di seguito PRC) del 7° Censimento Generale dell'Agricoltura, da effettuarsi nel territorio della Regione Toscana.

E' sovraordinato al PRC, di cui trattasi, il Piano Generale Istat del 7° Censimento Generale dell'Agricoltura (di seguito PGC) che trova la sua fonte normativa nel Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole¹, di cui ne ha disposto l'effettuazione da parte degli Stati membri e ne ha indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà. Subordinatamente il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018, definisce l'elenco delle variabili e loro descrizione relativamente ai dati da presentare per l'anno 2020 a norma del citato Regolamento (UE) 2018/1091.

A livello nazionale l'art. 1 commi da 227 a 237 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha indetto e finanziato, con un unico atto legislativo, il 7° Censimento generale dell'agricoltura (da effettuarsi nell'anno 2020) e il Censimento permanente dell'agricoltura da effettuarsi a partire dall'anno 2021. Il 7° Censimento generale dell'agricoltura rappresenta dunque l'ultimo censimento dell'agricoltura svolto secondo la metodologia tradizionale (con cadenza decennale). Il Censimento, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserito nel Programma statistico nazionale 2020-2022 (codice IST-02792). Il PGC è stato approvato dal Consiglio dell'Istat con deliberazione n. 2/2020 dell'11 giugno 2020, previa acquisizione dell'intesa sullo schema di PGC, ai sensi dell'articolo 1, comma 232, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sancita dalla Conferenza unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 7 maggio 2020.

La Regione Toscana collabora con ISTAT, soggetto responsabile del Censimento, nella gestione dello stesso attraverso l'Ufficio Regionale di Censimento secondo quanto riportato nel presente PRC che definisce:

1. il modello organizzativo di adesione al Censimento tra quelli proposti dal PGC;
2. la composizione e i compiti dell'Ufficio Regionale di Censimento;
- 3 le attività previste per lo svolgimento della rilevazione dei dati dei beni collettivi²
- 4 le attività di collaborazione con ISTAT nella comunicazione e sensibilizzazione dei soggetti rispondenti.

Le tempistiche riportate nel presente PRC si attengono al PGC e potranno essere soggette a variazione in seguito all'attuale emergenza Covid.

¹ Il regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. Esso stabilisce le definizioni, le fonti dei dati e i metodi, le tipologie dei dati strutturali, i periodi di riferimento, i requisiti di qualità, la trasmissione di dati e metadati e la relative scadenze.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 definisce l'elenco delle variabili e la loro descrizione relativamente ai dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091.

² Legge 20 novembre 2017, n.168. art.3

2. Aspetti generali del 7° Censimento Generale dell'agricoltura

2.1. Obiettivi

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura viene effettuato allo scopo di:

- a) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali citate nel paragrafo 1;
- b) produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole a livello nazionale, regionale e locale;
- c) fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione del Registro statistico di base delle aziende agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat.

2.2. La strategia del 7° Censimento Generale dell'agricoltura

La strategia del CGA è basata sulla rilevazione diretta delle informazioni presso le aziende agricole attraverso un questionario di tipo elettronico, utilizzando tre differenti tecniche di rilevazione: CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*), CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) e CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*).

L'Istat metterà a disposizione della rete di rilevazione, della rete di controllo e delle aziende agricole un sistema di acquisizione on line che consentirà la gestione della multicanalità (CAWI, CAPI). Inoltre per la sola rete di rilevazione e di controllo sarà disponibile un'applicazione web (*Sistema di Gestione Indagine-SGI*) in grado di monitorare tutte le fasi del processo di rilevazione con finalità coerenti con i ruoli dei vari soggetti coinvolti nel processo censuario. La Regione Toscana utilizzerà il Sistema SGI per lo svolgimento dell'attività di controllo macro così come dettagliato al successivo paragrafo 3.

L'Istat realizzerà un sistema di controllo e correzione che comprende regole hard e soft di correttezza formale, compatibilità, coerenza e corrispondenza con dati amministrativi e statistici, nel rispetto delle pratiche raccomandate da Eurostat per il controllo e la correzione dei dati di indagini statistiche sulle imprese.

Per favorire il grado di collaborazione dei rispondenti e l'impegno dei diversi organi censuari, l'Istat realizzerà una campagna di comunicazione integrata attraverso una pluralità di azioni e strumenti sia di tipo tradizionale (affissioni e stampa nazionale e locale) che digitale.

2.3. Periodo di riferimento dei dati

La data di riferimento e di avvio del 7° Censimento generale dell'agricoltura è il 7 gennaio 2021. Alcune informazioni si riferiscono però all'annata agraria 2019-2020, ossia al periodo compreso tra il 1° novembre 2019 e il 31 ottobre 2020.

2.4. L'unità di rilevazione

L'unità di rilevazione del CGA è l'azienda agricola e zootecnica così definita dal regolamento (UE) 2018/1091 (art. 2 comma a): *singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure «attività di*

mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi» (a eccezione dell'allevamento di insetti) e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api».

I gruppi a cui fa riferimento il regolamento (CE) n. 2018/1091 sono i seguenti:

- A.01.1- Coltivazione di colture agricole non permanenti
- A.01.2 - Coltivazione di colture permanenti
- A.01.3 - Riproduzione delle piante
- A.01.4 - Allevamento di animali
- A.01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- A.01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta ma esclusivamente per attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali.

È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.

Costituisce un'unità tecnico-economica, vale a dire una singola azienda agricola e zootecnica, anche l'azienda che gestisce terreni non contigui.

Il conduttore è la persona fisica, società o ente che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione.

Rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica anche le unità che producono esclusivamente per la sussistenza del conduttore e della sua famiglia, senza attività di commercializzazione.

Non rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica le unità che svolgono in maniera esclusiva le seguenti attività:

- di supporto all'agricoltura o successive alla raccolta, ad eccezione delle attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- allevamento di animali da compagnia (gatti, cani, volatili come pappagalli, criceti, ecc.)
- caccia, cattura di animali e servizi connessi
- silvicoltura e utilizzo di aree forestali
- pesca e acquacoltura
- gestione di orti/allevamenti familiari.

2.5. Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare

Il Censimento generale dell'agricoltura rileva le unità agricole e zootecniche che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- 20 are di Superficie Agricola Utilizzata (SAU)³
- 10 are investite a vite oppure a serre o a funghi ,
- 1 Unità di bovino adulto (UBA)⁴

³ Per SAU si intende l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari e prati permanenti e pascoli.

Queste soglie consentono di rispettare i vincoli di copertura del 98% di SAU e UBA previsti dal Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole.

2.6. I modelli organizzativi e la rete di rilevazione

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura del 2020 prevede, per la sua realizzazione, un modello organizzativo fondato sull'interazione sinergica di diversi soggetti pubblici e privati. In accordo con l'Istat, concorreranno allo svolgimento dell'indagine censuaria, con diversi livelli di coinvolgimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, AGEA e i CAA (Centri di Assistenza Agricola) in qualità di organi censuari, presso i quali sono individuate le strutture organizzative a cui sono demandati i compiti relativi all'attività censuaria (uffici di censimento). Il supporto strategico alle operazioni censuarie sarà assicurato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

L'assetto organizzativo delineato è volto tra l'altro a dare seguito operativo alla collaborazione tecnico-statistica tra i soggetti che hanno siglato, a dicembre 2017, il Protocollo d'Intesa per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole.

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma aderisce all'attività censuaria scegliendo uno dei possibili modelli organizzativi previsti dal PGC che contemplano una graduazione di ruoli e funzioni secondo tre livelli: modello "base", "a media partecipazione" e "ad alta partecipazione". Per maggiori dettagli si rimanda al PGC (paragrafo 2.6).

La rete di rilevazione per il 7° Censimento generale dell'agricoltura del 2020 sarà formata dal personale dei Centri di Assistenza Agricola - CAA che risultino in possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, per quanto riguarda la tecnica CAPI; dagli operatori della Società in outsourcing, individuata dall'Istat, per quanto riguarda la tecnica CATI. La tecnica CAWI prevede, infine, l'auto-compilazione del questionario da parte del rispondente.

3. Il modello organizzativo della Regione Toscana

La Regione Toscana ha scelto il modello organizzativo "base" (Opzione A del PGC) per il quale sono previste le seguenti attività:

1. Costituzione dell' Ufficio Regionale di Censimento designando il suo responsabile;
2. Predisposizione del Piano Regionale di Censimento;
3. Monitoraggio della rilevazione, svolgendo controlli macro su report già prodotti dal Sistema di Gestione Indagine (SGI), predisposto da Istat come previsto al paragrafo 2.2 del PGC, in grado di monitorare le fasi del processo di rilevazione con finalità coerenti con i ruoli dei vari soggetti coinvolti nel censimento.

⁴ Unità di misura utilizzata per equiparare tutti le specie di animali allevati dall'azienda agricola. È calcolata sulla base di parametri di utilizzo delle unità foraggiere prodotte dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante.

4. Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse economiche trasferite dall'ISTAT secondo le modalità previste nel Piano Generale di Censimento come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione delle operazioni censuarie (Appendici A e B).

Ai sensi del paragrafo 5 del PGC, la Regione Toscana ha fornito in data 06/03/2020 (codice fornitura ARCAM: 16016) gli archivi regionali ARTEA delle aziende agricole.

La Regione Toscana non costituisce la Commissione Tecnica Regionale (in seguito CTR) di cui al paragrafo 2.12 del PGC, in quanto l'adesione al Modello "base" prevede delle competenze già presenti nell'URC. Tuttavia al fine di assicurare un efficace monitoraggio del processo e dei contenuti a livello regionale, si prevedono incontri con il responsabile dell'Istat territoriale toscano (RIT) a cadenza bimestrale o nel momento in cui se ne presenti la necessità.

La Regione svolge inoltre le seguenti attività indicate come facoltative dal PGC:

- comunicazione e sensibilizzazione aggiuntiva rispetto a quella svolta dall'ISTAT a livello nazionale avvalendosi del proprio sito web istituzionale e del sito web di ARTEA;
- rilevazione dei dati sui Beni Collettivi secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 5.

3.1 Ufficio Regionale di Censimento

La complessità delle funzioni da svolgere e delle relazioni fra i soggetti coinvolti richiede la definizione esplicita di un'organizzazione e dei compiti di ciascun soggetto coinvolto.

Ai sensi del Piano Generale di Censimento approvato e fermo restando gli altri Organi di censimento dallo stesso indicati (ISTAT, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, AGEA, CAA), l'Ufficio Regionale di Censimento verrà costituito, con le modalità indicate nella legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), presso il settore "Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza. Ufficio Regionale di Statistica". L'URC è composto dai soggetti riportati nella seguente Tabella 1 in rappresentazione della Regione Toscana e di ARTEA. Responsabile dell'URC è il dirigente dell'Ufficio Regionale di Statistica (Tabella 2).

Tabella 1 Ufficio Regionale di Censimento

Nome	Ente e Ufficio di appartenenza	Ruolo in URC
Fabio Martelli	Regione Toscana – Settore "Sistemi Informativi e Tecnologie della conoscenza. Ufficio Regionale di Statistica"	Responsabile
Giovanni Miccinesi	Regione Toscana - Settore "Interventi per gli utenti delle macchine agricole e statistiche agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di Firenze e Arezzo	Membro
Sandro Pieroni	Regione Toscana – Settore "Forestazione. Usi Civici. Agroambiente".	Membro
Stefania Bove	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)	Membro

Inoltre si prevede di assegnare all'URC ulteriori 5 unità equivalenti di personale con competenze amministrative, statistiche, agronomiche.

Tutti i membri dell'URC ed il personale assegnato al medesimo ufficio, rivestono ruoli ed hanno competenze direttamente inerenti la rilevazione e detenzione di dati a fini statistici ed amministrativi, con particolare riguardo anche a quelli del settore agricolo e dei beni collettivi.

Tabella 2 Responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento

Responsabile	Ing. Fabio Martelli
Qualifica	Dirigente
Ufficio di appartenenza	Settore "Sistemi Informativi e Tecnologie della conoscenza. Ufficio Regionale di Statistica"
Telefono	+39 055 4383204
Fax	+39 0554383595
E-mail	UrcCensAgr@regione.toscana.it
Indirizzo	Regione Toscana URC 7° Censimento Agricoltura c/o "Sistemi Informativi e Tecnologie della conoscenza. Ufficio Regionale di Statistica" VIA DI NOVOLI 26 50127 - FIRENZE

L'URC, secondo quanto stabilito dal Piano Generale di Censimento, svolge i seguenti compiti:

1. svolge, in collaborazione con Istat, i controlli macro così come descritti al paragrafo 3.2 del PGC;
2. documenta l'utilizzo delle risorse economiche trasferite dall'ISTAT come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione dei compiti svolti dall'Ufficio Regionale di Censimento (Appendici A e B);
3. integra a livello regionale la campagna di sensibilizzazione condotta dall'ISTAT e diretta alle aziende agricole. Per lo svolgimento di tali azioni saranno coinvolte le strutture regionali competenti in materia di Comunicazione e Informazione, in base all'organizzazione della Regione Toscana e di ARTEA. Le azioni che verranno svolte comprenderanno:

- comunicati stampa a cura di Toscana Notizie
- messaggi informativi diffusi tramite il sito web istituzionale di Regione Toscana
- messaggi informativi diffusi tramite il portale ARTEA.

Le azioni regionali previste, per lo svolgimento della campagna di comunicazione, saranno concordate e condivise con Istat.

4. Controlli macro

I controlli macro si articoleranno secondo le seguenti fasi:

- controlli, a livello comunale, sul numero di aziende, l'estensione della SAT e della SAU;
- controlli relativi ad altri domini tematici "rilevanti", individuati dalle Regioni e concordati con ISTAT, con livello di dettaglio territoriale comunale o eventualmente più aggregato (Provincia/Città Metropolitana, Regione);
- i controlli si baseranno sul calcolo degli aggregati riferiti al singolo dominio, ottenibili sommando i relativi microdati rilevati con il censimento indipendentemente dal canale di raccolta utilizzato. Il calcolo degli aggregati potrà essere effettuato in collaborazione con ISTAT;
- identificazione delle "celle" sospette, che potrà avvenire confrontando i singoli aggregati con dati analoghi di fonte amministrativa regionale Artea;
- segnalazione delle "celle" sospette tramite una specifica procedura concordata con ISTAT. La segnalazione dovrà essere corredata di opportuni commenti che ne spieghino la motivazione e contengano indicazioni, anche generali, in merito a possibili azioni correttive da intraprendere.

I dettagli tecnici relativi alle fasi di controllo descritte in questo paragrafo saranno resi disponibili in una specifica Circolare ISTAT, successiva all'approvazione del PGC e previa condivisione nell'ambito del Gruppo di Lavoro Istat-Cisis.

5 La rilevazione dei Beni Collettivi

La Regione Toscana esegue la rilevazione sui dati dei Beni Collettivi, come previsto al paragrafo 2.8 del PGC, utilizzando informazioni amministrative in proprio possesso laddove presenti e altre tecniche concordate con Istat.

I beni collettivi di interesse ai fini censuari sono quelli con Superficie Agricola Utilizzata e non

comprendono pertanto aree agricole non utilizzate, boschi, terreni occupati da fabbricati, cortili, sterrati, stagni, cave, terre non fertili, rocce, ecc. Inoltre, la SAU non deve essere assegnata formalmente a specifiche aziende, ma deve appartenere ad un'autorità pubblica o ad altri enti gestori ed essere gravata dai diritti di utilizzo da parte di altri soggetti.

Ai fini del Censimento saranno quindi rilevati:

- i beni collettivi, siano essi gestiti direttamente da autorità pubbliche (Comuni), che da enti gestori (Università Agrarie, Regole, Partecipanze, Comunelli, Comunalie, Comunanze, ASBUC, ecc.);
- la SAU ad essi afferente;
- la quota parte di SAU non assegnata formalmente a singole aziende.

Con l'occasione censuaria la Regione Toscana effettua una ricognizione più completa rilevando, anche se non richiesto dal Regolamento IFS (*Integrated Farm Statistics*), la superficie totale afferente il bene collettivo.

5.1 La Metodologia di indagine

L'Istat fornirà alla Regione una tabella con le informazioni rilevate nel 6° Censimento dell'Agricoltura 2010, secondo il tracciato record concordato (Appendice C). La tabella conterrà:

- Gruppo A: unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria, rilevate attive (esito =1) che hanno confermato di essere beni collettivi
- Gruppo B: unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria, rilevate attive (esito =1) ma che non hanno confermato di essere beni collettivi (quindi con altra forma giuridica)
- Gruppo C: unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria ma non intervistate al censimento perché irreperibili (esito=2)
- Gruppo D: unità NON presenti nella lista precensuaria come beni collettivi ma che hanno dichiarato di esserlo nel corso della rilevazione (Forma Giuridica = 7)
- Gruppo E: unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria ma non intervistate al censimento perché non attive.

Per le unità dei gruppi A, B e D verranno forniti anche i dati di SAU e SAT dichiarati nel questionario 2010.

La Regione verificherà e aggiornerà/integrerà i dati della tabella, inviata da Istat, utilizzando le seguenti tecniche e fonti:

– Basi amministrative disponibili (archivi cartacei o informatizzati degli usi civici, elenchi di Comuni con usi civici, procedimenti amministrativi di accertamento o di riconoscimento degli usi civici, dati catastali, fascicoli aziendali);

– Somministrazione di questionario cartaceo e interviste telefoniche alle unità della lista per controllare o integrare informazioni mancanti;

– Uso di sistemi GIS per georeferenziare le proprietà collettive.

La Regione restituirà ad ISTAT:

- la tabella aggiornata/integrata secondo il tracciato record riportato in Appendice C;
- un report metodologico che descriva l'attività svolta;
- gli shapefile (o altri formati dwg, dxf) per quei beni collettivi che sono stati rilevati tramite sistemi GIS.

5.2 Le tempistiche

- La tabella dovrà essere restituita ad Istat entro luglio 2021;
- La relazione metodologica e gli shapefile dovranno essere consegnati ad Istat entro settembre 2021

L'Istat corrisponderà il contributo, riportato nell'appendice B del presente documento, entro ottobre 2021 in base al numero di unità rilevate e alle tecniche/fonti utilizzate. La Regione Toscana farà la rilevazione sui Beni Collettivi utilizzando tutte e tre le tecniche di rilevazione proposte da Istat e quindi il contributo presunto è pari a 12.500 euro.

6 Trattamento dei dati

I dati raccolti in occasione del Censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le operazioni di Censimento che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/679, relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101- e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.4 al citato d.lgs. n. 196/2003 (Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018).

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 citati, il titolare del trattamento è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo,16 - 00184 Roma che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) e al 7Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT).

Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per le operazioni censuarie di rispettiva competenza, sono i CAA, AGEA, la Regione, nella persona del responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento, e la società incaricata di condurre le interviste CATI.

I trattamenti di dati personali effettuati dai responsabili del trattamento, con particolare riguardo al tipo di dati e alle categorie di interessati nonché agli obblighi assunti da ciascun responsabile del trattamento

e dall'Istat, sono definiti, rispettivamente, nelle Convenzioni tra Istat e i CAA e tra Istat e AGEA, nei Piani Regionali di censimento, nelle Intese sottoscritte con le Province autonome e nel contratto stipulato con la società incaricata di effettuare le interviste CATI, ove saranno indicati specificamente gli elementi previsti al comma 3 del citato art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nel proprio ambito di competenza, ciascun responsabile del trattamento, in conformità a quanto stabilito negli atti sopra citati, è tenuto a:

- a) trattare i dati personali sotto la diretta responsabilità del responsabile dell'Ufficio di Censimento, soltanto su istruzione documentata dell'Istat ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività censuarie ad esso affidate, come specificate dall'Istituto, e per la durata delle stesse;
- b) non utilizzare i dati personali cui abbia accesso per lo svolgimento delle attività censuarie e che abbia trattato per conto dell'Istat per finalità amministrative o comunque diverse da quelle del CGA, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del Regolamento (UE) n. 2016/679;
- c) autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, le persone coinvolte nelle attività censuarie, definendo per ciascuna di esse l'ambito di trattamento autorizzato in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
- d) impartire ai soggetti autorizzati di cui alla precedente lett. c) istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e alle istruzioni tecniche dell'Istat, e a vigilare sul loro rispetto;
- e) adottare idonee misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- f) non fare ricorso ad altro Responsabile del trattamento. Qualora la specifica organizzazione delle attività censuarie affidate al Responsabile dovesse rendere necessario il ricorso ad un altro Responsabile del trattamento, questo dovrà essere preventivamente valutato e autorizzato dall'Istat.
- g) dare tempestiva comunicazione scritta al Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istat delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 e assistere l'Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679;
- h) tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;
- i) cancellare al termine delle operazioni censuarie, con le modalità e i tempi indicati dall'Istat, i dati personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità del CGA e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti la cancellazione sicura e definitiva dei dati con i quali si è proceduto a tale operazione;
- j) informare tempestivamente l'Istat in caso di violazione dei dati personali (*data breach*), a individuare e adottare, in collaborazione con lo stesso Istituto, le misure necessarie a porre

rimedio alla suddetta violazione o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati e ad assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;

k) sorvegliare per il tramite del proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività censuarie e a mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla suddetta normativa, delle indicazioni contenute nel PGC e delle istruzioni impartite dall'Istat, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.

I responsabili assicurano, inoltre:

- a. che le operazioni di raccolta dei dati, limitatamente alla rilevazione sui Beni Collettivi, si svolgano nel rispetto delle regole di sicurezza e di condotta di cui all'art. 9 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
- b. che siano fornite agli interessati, limitatamente alla rilevazione sui Beni Collettivi, tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, coerentemente con quanto indicato nella lettera informativa trasmessa dall'Istat e con le successive istruzioni impartite dal medesimo Istituto;
- c. che le informazioni trattate per conto dell'Istat nell'ambito delle attività di controllo e correzione dei dati, non siano utilizzate per finalità diverse da quelle censuarie, in particolare per la variazione delle informazioni contenute nei Fascicoli aziendali o altri archivi amministrativi.

Con riferimento alla precedente lett. f), il responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento della Regione Toscana, vista la struttura organizzativa descritta al paragrafo 4 per lo svolgimento delle attività censuarie con competenze complementari allocate in più settori regionali e altri Enti, si riserva di nominare, previa autorizzazione dell'Istat, i tre membri dell'URC, nonché i professionisti/società che potranno eventualmente essere incaricati della raccolta dei dati sui Beni Collettivi, come ulteriori responsabili del trattamento dei dati.

7 Comunicazione dei dati

I dati potranno essere comunicati dall'Istat ai soggetti del Sistema statistico nazionale, esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 322/1989, nonché essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. La comunicazione dei dati potrà riguardare anche le unità fuori campo di osservazione UE e le unità non attive, nel rispetto dei requisiti minimi di qualità delle informazioni in oggetto. I dati potranno essere comunicati successivamente all'invio dei medesimi ad Eurostat.

8 Diffusione dei risultati

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat attraverso i canali di diffusione generalizzati (*corporate data warehouse*, portale *open data*, portale GIS) e specifici (ambienti di diffusione dedicati ad approfondimenti tematici di particolare interesse).

Il piano di diffusione sarà incentrato sul rilascio di dati multidimensionali (ipercubi), dataset e tavole di dati aggregati predefinite e dati in formato aperto a diverso livello di aggregazione territoriale. Specifico focus sarà dedicato alla diffusione di informazioni a livello comunale, anche georeferenziate, sfruttando le soluzioni tecniche disponibili.

La Regione Toscana diffonderà i dati risultanti dal Censimento, limitatamente al territorio di propria competenza, anche con frequenza inferiore alle tre unità, così come previsto da Istat nel paragrafo 7.2 del PGC, secondo quanto indicato all'art. 1, comma 232, lett. c) della Legge 205 del 27 dicembre 2017, nei limiti di quanto previsto nel programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 322 del 6 settembre 1989.

APPENDICE

A. Contributo per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento

Il contributo forfettario massimo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento è di 213.333 mila euro per le Regioni e Province Autonome che sceglieranno il modello di partecipazione base, 640 mila euro per quelle che sceglieranno il modello di partecipazione medio e 1.060 mila euro per quelle che sceglieranno il modello di alta partecipazione. La ripartizione a livello regionale sarà in funzione dello schema seguente che tiene conto sia del modello scelto, sia di cinque soglie dimensionali di unità stimate presenti nella lista censuaria.

La stima delle unità presenti nella lista censuaria fa riferimento all'ultimo *Farm Register 2016*. Nella tabella seguente sono riportati i contributi forfettari soglie dimensionali e tipologia di modello partecipativo. Nella tabella seguente sono riportati i contributi forfettari per classi di soglie e modello partecipativo.

Tabella 3 Contributo fisso per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento, per soglia dimensionale e tipologia di modello partecipativo (in euro)

Soglia dimensionale	Modello base	Modello medio	Modello alto
fino a 19 mila unità	5.333	16.000	36.000
da oltre 19 mila a 40 mila unità	7.667	23.000	43.000
da oltre 40 mila a 80 mila unità	10.000	30.000	50.000
da oltre 80 mila a 150 mila unità	13.333	40.000	60.000
Oltre 150 mila unità	16.667	50.000	70.000

Il contributo per l'URC della Regione Toscana è pari a 13.333 euro, in quanto la stima delle unità presenti è pari a 81.350. Tale contributo sarà erogato da ISTAT entro il 31 dicembre 2020.

B. Contributo per la rilevazione sui Beni Collettivi

E' previsto un contributo base e due contributi variabili (bonus 1 e bonus 2) in base alle tecniche di rilevazione scelte. I contributi variabili saranno erogati alle sole Regioni che effettueranno la rilevazione utilizzando uno o più delle seguenti tecniche/fonti:

1. Basi amministrative disponibili (archivi cartacei o informatizzati degli usi civici, elenchi di Comuni con usi civici, procedimenti amministrativi di accertamento o di riconoscimento degli usi civici, dati catastali)
2. Interviste (anche telefoniche) alle unità della lista fornita dall'ISTAT o di un'eventuale lista regionale o per verificare casi dubbi
3. Uso del GIS o di altri strumenti/metodi innovativi

È previsto un contributo base, pari a 20.000 euro per le Regioni con 500 o più unità di rilevazione, 10.000 euro per le Regioni con almeno 150 ma meno di 500 unità di rilevazione e 5.000 euro per le Regioni con meno di 150 unità di rilevazione, che sarà erogato alle Regioni che utilizzeranno una sola delle tre tecniche/fonti sopra indicate.

Un ulteriore contributo (bonus 1, pari al 50% del contributo base) sarà erogato alle Regioni che utilizzeranno almeno due delle tre tecniche/fonti sopra indicate.

Un ulteriore contributo (bonus 2 pari a 5.000 euro) sarà erogato alle Regioni che, tra le tecniche/fonti utilizzate, prevedono il GIS (sistema informativo geografico).

Il contributo di 12.500 euro sarà erogato da Istat entro il 31 ottobre 2021.

Tabella 4 Rilevazione sui Beni Collettivi: tabella dei contributi fissi e variabili (in euro)

Regioni, Province autonome	Numero Proprietà Collettive in lista	Classi	Contributi base in €	Bonus 1 (50% del base)	Bonus 2	
Prov. Auton. di Bolzano/Bozen	901	>500	20.000	10.000	5.000	
Piemonte	900		20.000	10.000	5.000	
Veneto	376		10.000	5.000	5.000	
Calabria	344		10.000	5.000	5.000	
Prov. Auton. di Trento	337		10.000	5.000	5.000	
Campania	298		10.000	5.000	5.000	
Sicilia	297		10.000	5.000	5.000	
Abruzzo	287		10.000	5.000	5.000	
Marche	276		10.000	5.000	5.000	
Umbria	235		10.000	5.000	5.000	
Lazio	232		10.000	5.000	5.000	
Sardegna	195		10.000	5.000	5.000	
Lombardia	192		150-500	10.000	5.000	5.000
Emilia-Romagna	186	150-500	10.000	5.000	5.000	
Toscana	112	<150	5.000	2.500	5.000	
Molise	108		5.000	2.500	5.000	
Liguria	89		5.000	2.500	5.000	
Puglia	69		5.000	2.500	5.000	
Friuli-Venezia Giulia	59		5.000	2.500	5.000	
Basilicata	40		5.000	2.500	5.000	
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	23		<150	5.000	2.500	5.000
TOTALE				195.000	97.500	105.000

C. Tracciato record per la rilevazione sui beni collettivi

Tabella 5 Tracciato Record variabili della Rilevazione sui Beni Collettivi

Regione (codice Istat)	Informazioni precompilate da aggiornare
Provincia (codice Istat)	Informazioni precompilate da aggiornare
Comune (codice Istat)	Informazioni precompilate da aggiornare
Codice azienda Istat Censimento 2010	Informazioni precompilate da aggiornare
Esito Censimento 2010	Informazioni precompilate da aggiornare
Codice Istat forma giuridica Censimento 2010	Informazioni precompilate da aggiornare
SAT non assegnata al Censimento 2010 (ha)	Informazioni precompilate da aggiornare
SAU non assegnata al Censimento 2010 (ha)	Informazioni precompilate da aggiornare
Denominazione	Informazioni precompilate da aggiornare
Indirizzo	Informazioni precompilate da aggiornare
Comune (denominazione)	Informazioni precompilate da aggiornare
codice qualità usi civici (1)	Informazioni precompilate da aggiornare
Esito della rilevazione 2020 (2)	
SAT complessivo (ha) al 2020	
di cui SAT non assegnata (ha) al 2020	
SAU complessiva (ha) al 2020	
di cui SAU non assegnata (ha) al 2020	
di cui pascolo (ha) al 2020	
Fonte del dato	
Dati di contatto del bene collettivo (nome, telefono, mail, mansione)	
NOTE	

(1)

1 - unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria, rilevate attive (esito =1) che hanno confermato di essere beni collettivi ;

2 - unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria, rilevate attive (esito =1) ma che non hanno confermato di essere beni collettivi (quindi con altra forma giuridica)

3 - unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria ma non intervistate al censimento perché irreperibili (esito=2)

4 - unità NON presenti nella lista precensuaria come beni collettivi ma che hanno dichiarato di esserlo nel corso della rilevazione (Forma Giuridica = 7)

5 - unità individuate come beni collettivi nella lista precensuaria ma non intervistate al censimento perché non attive

(2)

1 - unità rilevata

2 - unità non rilevata

3 - unità non esistente

La Regione può autonomamente decidere di rilevare ulteriori informazioni che ritiene utili per la conoscenza del fenomeno, rispetto a quelle presenti nel tracciato record.